



COMUNE DI MONTOGGIO

Città Metropolitana di Genova

Deliberazione n. 037/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL GIORNO 27/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre, nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato dal Presidente per le ore 18,00 con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 18.10 il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario la Dott. **Luigi Guerrera**, collegato in audioconferenza, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

	Presenti	Assenti
Faustino Mauro Fantoni	X	
Luca Medica	X	
Bianca Torre	X	
Silvano Alberti	X	
Stefano Carcangiu	X	
Giovanni Callero	X	
Bruno Aportis	X	
Davide Dispenza	X	
Antonello Barbieri	X	
Silvana Balbi	X	
Simone Maina	X	
Totale	11	0

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Faustino Mauro Fantoni** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Il Presidente apre i lavori del Consiglio alle ore 18,00.

Effettuato l'appello dal Segretario, si verbalizza che il Consigliere Barbieri è collegato in audioconferenza e il Consigliere Balbi in videoconferenza essendo tutti gli altri presenti in aula.

Il presidente richiede una inversione di discussione dei punti all'odg e segnatamente il punto 4 con il punto 1.

Nessuno eccependo, si procede con il nuovo ordine dei lavori.

Si procede con la sezione deliberativa dell'ordine del giorno e pertanto:

Ex punto 4 ora punto 1 - APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, relaziona sul punto in discussione.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Nessuno eccependo se ne prende atto.

Il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale.

Il Presidente pone quindi in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi**

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituire parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE l'ordine del giorno portante n°2 all'o.d.g. che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa.*

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
MODALITA' A DISTANZA**

IL SINDACO

Visti gli artt. 37 ss. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti del Consiglio è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie, di garantire il più celere disimpegno dell'attività del Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo consiliare, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati

- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

- in specie da ultimo l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita quanto segue: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*

Atteso che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa *"i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"*, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

- le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:

1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);

2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:

a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;

b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al **punto 2/a** sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra (**Allegato n. 1**);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai consiglieri circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Presidente;


PROPONE

di approvare i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);

di demandare alla Segreteria Generale l'attuazione amministrativa della presente;

di dare atto che il presente decreto avrà vigenza immediata dalla sua pubblicazione stante la situazione emergenziale in atto.

Il Sindaco
(Faustino Mauro Fanroni)



ALLEGATO 1

Diffusione del virus COVID-19 Criteri di funzionamento del Consiglio comunale in modalità a distanza

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale è consentita anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l'Organo o il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta del Consiglio può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi.
3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge.
2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria Generale ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo, in base all'organigramma pro tempore vigente.
2. Le norme regolamentari vigenti si applicano per analogia con adeguamento ai suddetti criteri.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
MODALITA' A DISTANZA**

In ordine alla proposta di deliberazione segnata all'oggetto

PARERE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere


FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per le seguenti motivazioni

Montoggio, li 27 NOV 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sandro Morando)




OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24/12/2020 e vi rimarrà fino al 08/01/2021 consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, il 24/12/2020

Il Responsabile del Servizio
(Sandro Morando)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____, è divenuta esecutiva non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)